



**OGGETTO: Comunicazione conclusione procedimento sanzionatorio ex art.18 del D.Lgs. n. 39/2013 in relazione alla nomina del *omissis* quale Amministratore Unico di *omissis*, in data *omissis*, a fronte dell'accertamento dell'inconferibilità del predetto incarico ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 39/2013 oggetto della delibera ANAC n. 507/2021.**

Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "RPCT"), nell'ambito delle sue prerogative e in forza dei poteri attribuiti dalla legge, ha completato il procedimento per l'applicazione della sanzione inibitoria stabilita dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 sulla scorta delle prescrizioni impartite dall'ANAC con deliberazione n. 507 del 16 giugno 2021.

Sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite - anche all'esito di audizioni degli interessati che ne hanno fatto richiesta - il RPCT ha adottato il seguente provvedimento.

**PREMESSO CHE**

- con nota *omissis*, l'ANAC ha comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo a presunte ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 39 /2013, con riferimento alla nomina, *omissis*, del *omissis* ad Amministratore Unico di *omissis* in quanto già Amministratore Unico di *omissis*.
- con la predetta comunicazione l'ANAC ha altresì assegnato alle parti termine di venti giorni per la produzione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
- ultimata l'istruttoria a seguito del deposito delle memorie scritte e dell'audizione del *omissis*, all'epoca Sindaco del Comune di *omissis*, l'ANAC, con deliberazione n. 507 del 16 giugno 2021, ha accertato l'inconferibilità dell'incarico conferito al *omissis* quale Amministratore Unico di *omissis*, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 39/2013, in relazione all'incarico in provenienza di Amministratore Unico di *omissis*, con conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 39/2013.
- inoltre, con la citata delibera, l'ANAC ha rimesso allo scrivente, quale RPCT di *omissis*, di avviare il procedimento di accertamento volto a verificare l'eventuale sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'organo conferente, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 39/2013.
- invero, come previsto dal D. Lgs. n. 39/2013, cit., e anche dalle Linee Guida dettate in materia dall'ANAC in particolare con la Delibera n. 833/2016 "*il RPCT deve prendere atto dell'accertamento compiuto dall'Anac e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento ed avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art.18.*".
- con nota del *omissis* lo scrivente RPCT ha comunicato ai soci componenti dell'assemblea di *omissis* l'avvio del procedimento sanzionatorio per

l'inconferibilità dell'incarico di Amministratore Unico di *omissis*, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera d, del D. Lgs. n. 39/2013 **(doc. 1)**.

- con la citata comunicazione tutti i soci conferenti l'incarico sono stati invitati a presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri nel termine di 30 giorni e comunque non oltre il *omissis* nel rispetto del contraddittorio.
- in data *omissis*, il Segretario Generale del Comune di *omissis*, con nota *omissis*, ha riscontrato la menzionata comunicazione informando che, nelle more, la Prefettura di *omissis* aveva iniziato il procedimento di sospensione del Consiglio Comunale con conseguente decadenza del Sindaco in carica, *omissis* **(doc. 2)**.
- con D.P.R. del *omissis* è stato poi decretato lo scioglimento del consiglio comunale di *omissis*, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, non essendo più possibile assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi *omissis*, è stato nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari. Al Commissario Straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
- i Comuni di *omissis* hanno fatto pervenire separate memorie **(doc. 3)**. In particolare, i Comuni di *omissis* hanno anche formulato istanza di audizione per poter meglio esporre le rispettive ragioni.
- nelle rispettive memorie, tutte di tenore analogo, i Comuni hanno ricostruito la vicenda dando particolare rilievo all'emergenza determinatasi a causa dalla revoca del C.d.A. di *omissis*, evidenziata dal Sindaco di *omissis* al momento del voto in Assemblea, e all'esigenza di garantire la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti senza interruzioni. Inoltre, i Comuni nelle memorie hanno sottolineato che la nomina era stata presentata dal Sindaco di *omissis* con carattere di eccezionalità e temporaneità limitatamente al tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei nuovi componenti del C.d.A. di *omissis*. I menzionati Comuni hanno concluso chiedendo che venisse disposta l'archiviazione del procedimento in favore di ciascuno di loro.
- successivamente, in data *omissis*, si sono tenute le audizioni dei Comuni che ne avevano fatto espressa richiesta nella propria memoria, in modalità videoconferenza con collegamento da remoto.
- in tale occasione sono stati ascoltati - con audizioni separate e distinte - i soli Comuni di *omissis*, in persona dei rispettivi Sindaci; nessuno è invece comparso nel corso dei collegamenti, agli orari prefissati, rispettivamente, per il Comune di *omissis* e per il Comune di *omissis* che pure avevano formulato apposita istanza **(doc. 4)**

#### CONSIDERATO CHE

- il presente procedimento è volto ad accertare la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo ai componenti dell'organo che ha conferito

l'incarico dichiarato nullo, come anche chiarito dalle Linee Guida dettate dall'ANAC con la citata Delibera n. 833 del 3 agosto 2016.

- l'ANAC ha precisato che la colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi o regolamenti, non dovrà essere necessariamente valutata come grave essendo sufficiente – ai fini dell'accertamento della responsabilità e conseguente applicazione della sanzione inibitoria – la c.d. "*culpa levis*" (cfr. Delibera n. 67/2015 e Delibera n. 833 del 3 agosto 2016).
- lo scrivente RPCT è dunque chiamato a valutare la sussistenza di profili colposi "*verificando se in base agli atti conosciuti o conoscibili l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto - anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando - conoscere la causa di inconferibilità*" (v. Delibera n. 67/2015, cit.).
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di *omissis*, espressamente prevede che il RPCT nell'ambito del procedimento sanzionatorio concentri la propria indagine sulla dichiarazione che è chiamato a rendere, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, colui cui l'incarico è conferito circa l'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità individuate dal decreto stesso. Tale indicazione va sicuramente integrata con quanto precisato in proposito dall'ANAC con Delibera n. 833/2016, cit., laddove ha chiarito che la dichiarazione ex art. 20 D.Lgs. n. 39/2013 "*pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore ... non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità ...l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare...In altre parole l'amministrazione conferente è tenuta a usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art. 20*".

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- nel corso dell'istruttoria, si è avuto modo di accertare che il *omissis* il Sindaco di *omissis* ha decretato la nomina del *omissis* quale Amministratore Unico di *omissis*, come da provvedimento reperibile sul sito del Comune **(doc. 5)**.
- nello stesso giorno *omissis*, si è tenuta l'adunanza dei soci di *omissis* e in quella circostanza, lo stesso Sindaco, ha proposto all'Assemblea di deliberare il conferimento dell'incarico in favore del *omissis* **(doc. 6)**.
- l'Assemblea di *omissis* ha deliberato a favore di tale proposta, con la sola astensione del Comune di *omissis*, assenti i Comuni di *omissis*.
- in particolare, come emerge dal verbale dell'adunanza di *omissis*, prima ancora che si procedesse a trattare della nomina del *omissis*, il Presidente dell'adunanza ha aperto la seduta chiedendo aggiornamenti al Sindaco di *omissis* – collegato da remoto con l'assistenza del proprio legale di fiducia - in merito all'esito del ricorso



al TAR *omissis* proposto contro il Comune di *omissis* per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione della Giunta comunale del *omissis* di revoca del Consiglio di Amministrazione di *omissis*.

- il Sindaco ha poi illustrato le motivazioni per la suddetta revoca.
- la delibera di revoca è poi stata approvata con il solo voto del Comune di *omissis* e l'astensione dei soci di minoranza.
- subito dopo tale votazione – come si legge nel verbale - il Sindaco di *omissis* ha rappresentato la situazione di emergenza determinata dalla revoca del C.d.A. con la nomina di un Amministratore Unico per il tempo necessario ad avviare e concludere la procedura di selezione del nuovo C.d.A.
- in tale contesto il *omissis* è stato nominato con il voto favorevole di tutti i Comuni presenti in seno all'Assemblea ad eccezione del Comune di *omissis* che si è astenuto e dei Comuni di *omissis*, in quanto assenti. Al momento del voto si è dato atto che *"i soci deliberano la durata dell'incarico effettuata con carattere d'urgenza stante la revoca intercorsa tra gli amministratori come previsto dallo Statuto in un periodo di esercizio scadente con l'approvazione del bilancio chiuso al omissis onde consentire al Comune di omissis di poter avviare e concludere la procedura di selezione dei membri del nuovo organo di amministrazione"*.
- sotto tale profilo si rileva che dagli atti risulta che il *omissis*, prima della nomina, aveva acquisito un parere *pro-veritate* *"sulla possibilità di conferire in via d'urgenza l'incarico temporaneo di Amministratore Unico di omissis all'attuale Amministratore Unico della società omissis"*, datato *omissis*, in cui i legali, ricostruita la fattispecie, concludevano per la conferibilità dell'incarico in esame con specifico riguardo al D.Lgs. n. 39/2013 **(doc. 7)**.
- ebbene, la circostanza che il parere rechi una data precedente a quella dell'assemblea di *omissis* del *omissis* fa presumere – anche se non vi è alcuna dichiarazione né evidenza documentale al riguardo – che detto parere sia stato poi esibito dal *omissis* al Sindaco del Comune di *omissis* nella fase propedeutica al conferimento dell'incarico.
- anche il Sindaco di *omissis* ha richiesto un parere legale, che risulta datato *omissis* in merito alla legittimità dell'incarico temporaneo in via d'urgenza di Amministratore Unico di *omissis* – società in house del Comune di *omissis* - a manager già Amministratore Unico di *omissis*, anch'essa società in house del Comune di *omissis* **(doc. 8)**.
- la questione dell'inconferibilità è stata poi espressamente sollevata nell'Assemblea di *omissis* del *omissis* dai Sindaci dei Comuni di *omissis* **(doc. 9)**. In quella sede il *omissis*, che quale amministratore unico presiedeva l'adunanza, a sostegno della correttezza della sua nomina richiamava la temporaneità dell'incarico e riferiva dell'esistenza di due pareri legali sulla questione.

\*\*\*



Tanto premesso e considerato, lo Scrivente, nella valutazione dell'elemento psicologico ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione inibitoria *ex art.* 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, ritiene opportuno procedere a un'analisi separata delle condizioni in cui hanno operato i componenti dell'organo che ha conferito l'incarico.

### **L'elemento soggettivo in capo al Comune di omissis**

Il Comune di *omissis* ha avuto un ruolo decisivo nel conferimento dell'incarico.

Tanto, innanzitutto, in ragione del decreto con cui il Sindaco ha decretato la designazione e la nomina del *omissis*, ancor prima di esprimere il voto in seno all'Assemblea dei soci.

L'incarico di cui si discute, infatti, è stato proposto e definito dal Comune di *omissis* senza alcuna preventiva consultazione con gli altri soci, che sono stati coinvolti solo quando la decisione del socio di maggioranza era stata già cristallizzata in un precedente provvedimento del Sindaco del Comune di *omissis*, che detenendo la schiacciante maggioranza del capitale sociale di *omissis* ha potuto definire *singulatim* gli esiti della successiva deliberazione.

Il decreto del Sindaco di *omissis* con cui il Sindaco ha deciso di votare per la nomina del *omissis* ha già definito gli esiti dell'Assemblea dei soci di *omissis* tenutasi nel tardo pomeriggio della stessa giornata.

Né un'eventuale opposizione da parte degli altri soci avrebbe potuto mutare gli esiti della votazione atteso il peso del tutto marginale del voto degli altri sindaci che complessivamente posseggono una quota dell' 1% del capitale azionario a fronte del 99% posseduto dal Comune di *omissis*.

Da ciò risulta dunque che il conferimento dell'incarico è stato espressione solo formalmente di un atto collegiale. Mentre nella sostanza la decisione è stata assunta preliminarmente e unilateralmente dal Sindaco di *omissis*.

Ebbene, in questo quadro emerge come il Comune, prima di definire una simile determinazione, avrebbe dovuto acquisire la dichiarazione resa dall'interessato *ex art.* 20 del citato D. Lgs. n. 39/2013, ed effettuare le verifiche "a monte" sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Tanto era anche imposto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di *omissis* che relativamente alle società partecipate dal Comune di *omissis*, per un verso, precisa che *"la nomina o designazione di candidature al ruolo di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale nelle società implicano l'esercizio di un'attività di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 165/2001, pertanto, la titolarità della loro adozione è individuata in capo all'organo di governo dell'Ente"* (**doc. 10**, pag. 47) e, per altro verso, individua le varie fasi che caratterizzano il conferimento di incarichi per la composizione degli organi amministrativi delle società partecipate dal Comune, prevedendo espressamente l'obbligo di acquisire preventivamente la dichiarazione circa l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché di richiedere il parere del RCPT dell'ente.

Alla luce degli autovincoli definiti nel PTPCT, il decreto del Sindaco non poteva essere legittimamente adottato senza il preventivo espletamento delle verifiche sull'assenza di cause di inconferibilità in capo al soggetto designato come destinatario dell'incarico.



Chiarito a chi spettasse l'onere delle verifiche e la relativa tempistica, si osserva che in atti non vi è traccia dell'espletamento di tali verifiche da parte del Comune di *omissis*.

Invero, nessun riferimento è contenuto nel decreto di nomina adottato dal Comune di *omissis* neppure emerge alcunché sotto tale profilo nel verbale del *omissis* (doc. 6) dove neppure è stato richiamato il parere legale *pro veritate* del *omissis*, acquisito dal *omissis*. Tanto emerge anche dalla registrazione della seduta e da quanto emerso nelle audizioni. Del resto, il Sindaco del Comune di *omissis* risulta aver acquisito un parere legale sulla legittimità del conferimento dell'incarico in esame solo dopo la nomina.

Invero, solo in fase successiva alla nomina il Sindaco del Comune di *omissis* si è attivato per approfondire le tematiche connesse alla situazione di inconferibilità in cui versava l'amministratore appena nominato.

I successivi approfondimenti sono approdati in pareri che confortavano (sulla base di considerazioni ritenute errate dall'ANAC) la decisione del Sindaco che ha quindi ritenuto di poter lasciare ferme le proprie precedenti determinazioni anche nel corso delle successive assemblee dei soci.

Tanto risulta confermato dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi all'ANAC – nel distinto procedimento conclusosi con la dichiarazione di nullità dell'incarico in esame – dal *omissis* e dall'allora Sindaco in carica, *omissis*, che – anche con l'assistenza del proprio legale – hanno illustrato le ragioni per cui, pur consapevoli del profilo di potenziale inconferibilità dell'incarico di amministratore unico di *omissis* a fronte della precedente nomina del medesimo *omissis* quale amministratore unico di *omissis*, hanno ritenuto di poter comunque procedere alla nomina.

I due pareri, in effetti, erano concordi nel ritenere legittimo il conferimento dell'incarico valorizzando la sussistenza di situazioni di difficoltà che avrebbero impedito di individuare in tempi rapidi un professionista dotato di specifica competenza come il *omissis* e che si rendesse disponibile ad accettare un incarico di amministratore unico successivamente alla revoca del precedente organo per questioni di *mala gestio*.

Le conclusioni convergenti dei due pareri possono aver indotto in errore gli organi amministrativi e possono essere considerati sufficienti per escludere la sussistenza di profili di dolo.

\*\*\*

Occorre altresì valutare se sussistano profili di colpa in capo alla condotta del Comune di *omissis*.

In proposito si osserva che risulta provato documentalmente che:

- prima dell'adozione del decreto di nomina non è stata fatta alcuna verifica sulla conferibilità o meno dell'incarico, né può ritenersi che tale omissione possa essere sanata mediante la postuma acquisizione di pareri;
- nel corso dell'adunanza di *omissis* al momento della proposta di nomina non è stato fatto alcun riferimento ai profili di criticità che sarebbero potuti derivare dal ruolo svolto dal *omissis* in *omissis*;

- in quest'ultima occasione non risulta neppure essere stato illustrato o anche solo menzionato dal Comune proponente il parere legale del *omissis*, acquisito dal *omissis*;
- quando nella seduta del *omissis*, a nomina ormai deliberata, la questione è stata sollevata dal Vicesindaco *omissis* e sono stati altresì sollevati dubbi dai Sindaci dei Comuni di *omissis*, il Sindaco di *omissis* si è limitato a obiettare che erano state sollevate “*dai soci che hanno chiesto la parola delle problematiche fuori luogo*” (in tale occasione è stato il *omissis* - quale Presidente dell'Assemblea di *omissis* - a replicare ai Comuni richiamando l'esistenza “*dei pareri pro veritate*” peraltro non esibiti ma solo citati).

Ebbene, quanto emerso in istruttoria conferma che il Comune ha ommesso di effettuare le verifiche sulla conferibilità dell'incarico in esame e così facendo ha violato le previsioni stabilite dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC). Peraltro, non può sottacersi la particolare rilevanza di tale mancanza da parte del Comune posto che il citato Piano Triennale di cui si è dotato il Comune stesso è un provvedimento attuativo di regole stabilite dalla normativa nazionale – segnatamente con legge n. 190/2012 e s.m.i. – per prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella P.A..

Il comportamento del Comune di *omissis* appare dunque connotato da colpa, attesa l'ingiustificata inosservanza delle specifiche prescrizioni imposte dal citato PTPCT in attuazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i.

Ed è appena il caso di osservare che tale condotta negligente del Comune non può trovare giustificazione nell'emergenza – più volte invocata *omissis* – poiché è stato il Comune stesso a provocarla deliberando, *omissis*, la revoca del C.d.A.

Il Comune, infatti, una volta profilatasi all'orizzonte la revoca già decisa il *omissis*, ma deliberata il mese successivo, si sarebbe potuto attivare con congruo anticipo per ricercare nuovi amministratori in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico, svolgendo, come doveroso, le verifiche preventive ex D. Lgs. n. 39/2013.

Si ritiene dunque sussistente la responsabilità per colpa del Comune di *omissis* per aver ommesso di espletare le verifiche sull'insussistenza di cause di inconfiribilità prima di procedere alla nomina del *omissis*, e dunque per aver agito in violazione di quanto disposto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in attuazione della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della P.A.

\* \* \*

### **Sulla concreta irrogabilità della sanzione nei confronti del Comune di Ciampino**

Le vicende straordinarie che hanno investito il Comune di *omissis* rendono inapplicabile la sanzione inibitoria ex art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013.

A tal riguardo giova osservare che la Prefettura di *omissis*, con decreto *omissis*, ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale, con conseguente decadenza del Sindaco, *omissis*, in carica all'epoca delle vicende sopra descritte.



Successivamente, con D.P.R. del *omissis*, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ed è stato nominato il Commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.

In tale contesto – del tutto eccezionale e sopravvenuto in corso di procedimento - l'applicazione della sanzione inibitoria finirebbe per colpire non già gli organi del Comune responsabile della sanzione, ma organi di nomina governativa afferenti a Enti del tutto estranei ai fatti contestati.

Tanto si porrebbe in evidente contrasto con la *ratio* che sorregge la normativa che disciplina il potere sanzionatorio di cui è depositario lo Scrivente.

La previsione contenuta nell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 disciplina una sanzione amministrativa da applicarsi a carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli.

Ipotizzarne un'applicazione verso Enti totalmente estranei al processo di conferimento dell'incarico dichiarato nullo appare distonico con la *ratio* della previsione e con il principio generale di personalità della responsabilità amministrativa. Principio questo che si ricava dall'art. 3 della L. 689/1981 e del medesimo art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013 laddove si disciplina l'applicazione della sanzione ai “*componenti degli organi conferenti*” esonerando da responsabilità gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti.

Quanto ai “componenti” sanzionabili, il legislatore non distingue tra persone fisiche o giuridiche (sull'applicazione della sanzione *de qua* all'ente locale e non alla persona fisica che ricopre la carica di legale rappresentante *pro tempore*, v. Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 933/2019 del 5.06.2019); ciò che rileva è che fossero presenti e abbiano votato a favore dell'incarico dichiarato nullo.

Fermo quanto sopra, deve quindi considerarsi che, nel corso del presente procedimento, il Comune di *omissis* è stato sciolto e la gestione del territorio è stata affidata al Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario è stato nominato con D.P.R. del 27 settembre 2021 e, dunque, con un atto governativo che ne ha stabilito anche le funzioni e i poteri.

Si tratta dunque di una figura di nomina governativa e non locale, del tutto distinta e in alcun modo riferibile al disciolto ente locale, men che meno con riguardo alle vicende che ci occupano.

Tanto induce lo Scrivente a non disporre la sanzione inibitoria per evitare che i relativi effetti finiscano per ricadere su un Ente radicalmente estraneo all'illecito accertato.

Per quanto sopra esposto l'applicazione della sanzione inibitoria *ex art.* 18 del D. Lgs. n. 39/2013 al Commissario Straordinario si rivelerebbe dunque illegittima e applicata in palese violazione del principio della personalità della sanzione amministrativa sancito dall'art. 3 della citata L. n. 689/1981.

A fronte dei suesposti profili di illegittimità, si ritiene che la sanzione destinata al Comune di *omissis* non possa operare nei confronti del Commissario Straordinario, in ragione del sopravvenuto commissariamento dell'ente locale.

\*\*\*



### **La sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo agli altri Comuni componenti l'organo conferente l'incarico nullo.**

Per quanto concerne la posizione dei Comuni/soci di minoranza di *omissis*, non può prescindersi dal contesto in cui è stato espresso il voto in Assemblea, vale a dire dalla situazione di emergenza e necessità sottolineata dal Sindaco di *omissis* originata dalla revoca del C.d.A. di *omissis* decisa unilateralmente dal Comune di *omissis*.

Né può essere omessa la circostanza che l'incarico è stato presentato in Adunanza dal Sindaco di *omissis* come temporaneo e provvisorio in quanto circoscritto al tempo necessario per la pubblicazione del bando – poi effettivamente avvenuta *omissis* – e alla individuazione dei componenti del nuovo C.d.A. di *omissis*.

Come risulta dalle memorie in atti e confermato all'esito delle audizioni, il voto espresso dai Comuni/soci di minoranza è stato motivato dall'emergenza determinata dalla revoca del precedente organo amministrativo di *omissis* (frutto di una decisione assunta dal socio di maggioranza), e dall'esigenza di garantire la prosecuzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

In tale situazione emergenziale (prodotta da una decisione assunta dal Comune di *omissis*), gli altri Comuni - come si evince dalle rispettive memorie e come anche emerso nelle audizioni – hanno ritenuto di esprimere voto favorevole alla nomina nell'ottica di non interferire nell'adozione di rimedi a garanzia della prosecuzione dei servizi erogati dalla società *in house*.

D'altra parte, i Comuni di minoranza potevano ragionevolmente confidare nel preventivo e positivo espletamento di un'attività istruttoria sull'assenza di ipotesi di inconferibilità da parte del Socio che ha proposto la nomina e l'ha determinata con il proprio voto, da solo sufficiente all'approvazione della proposta in Assemblea.

Del resto, sul piano del nesso causale tra l'evento e le condotte si deve osservare come le determinazioni dei Comuni di minoranza siano state sostanzialmente ininfluenti.

La schiacciante maggioranza detenuta dal Comune di Ciampino con una partecipazione del 99% del capitale sociale della Società *in house* impediva ai Comuni di minoranza (che detengono complessivamente solo l'1% del capitale sociale della *omissis*) di influire sulle decisioni già assunte dal Socio di maggioranza.

Per tali ragioni, si ritiene insussistente l'elemento del dolo e della colpa in capo a tutti i Comuni di minoranza, inclusi quelli presenti alla votazione e che hanno espresso voto favorevole alla nomina in esame nell'adunanza *omissis*.

L'insussistenza di alcun addebito va decretato anche e a maggior ragione per i Comuni di *omissis* che sono esenti dall'applicabilità della sanzione inibitoria, in quanto, rispettivamente, assenti o astenuti al momento della votazione e, dunque, esonerati da ogni responsabilità in forza dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.

\*\*\*

Fermo quanto sopra, prima di concludere, si ritiene opportuno formulare talune raccomandazioni relative a profili di criticità emersi nel corso del presente procedimento. Si è in particolare avuto modo di constatare che il vigente Regolamento per l'esercizio del Controllo Analogico applicato in *omissis* non prevede il coinvolgimento del Comitato di



Controllo Analogico - costituito ai sensi *omissis* del richiamato Regolamento -, nelle fasi che precedono la nomina e/o revoca di organi amministrativi della partecipata.

Appare dunque opportuno che *omissis* preveda meccanismi di raccordo e strumenti idonei a garantire la partecipazione effettiva di tutti i soci e la reale condivisione delle scelte strategiche, e preveda dei meccanismi che consentano anche ai soci di minoranza di influire concretamente nelle decisioni societarie superando il limite derivante dalla partecipazione esigua al capitale sociale (1%). Tale esigenza peraltro è stata rappresentata anche nell'assemblea di *omissis* del *omissis* 0 proprio da alcuni soci minoritari.

Del resto, tale rimedio garantirebbe un migliore esercizio del "controllo analogo congiunto" nella misura in cui andrebbe ad assicurare la partecipazione attiva di tutti i soci nelle decisioni significative e nella individuazione e perseguimento degli obiettivi strategici della partecipata *omissis*.

\*\*\*

A fronte di tutto quanto sopra esposto, ed esaminate le memorie e i documenti depositati dai componenti dell'Assemblea di *omissis* e di quanto accertato e documentato nel corso del presente procedimento, lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nell'esercizio dei poteri *ex art.* 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013

#### DICHIARA

- sussistere l'inconferibilità *ex art.* 7, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 239/2013, con conseguente nullità dell'incarico conferito al *omissis* di Amministratore Unico di *omissis*;
- non sussistere la responsabilità per dolo e/o colpa in capo ai Comuni soci di minoranza dell'Assemblea di *omissis*, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
- sussistere la responsabilità per colpa del Comune di *omissis*, per tutte le ragioni espresse in narrativa, ferma l'inapplicabilità delle sanzioni connesse in ragione dell'intervenuto commissariamento del Comune, e, per l'effetto, dispone l'archiviazione del procedimento di accertamento *ex art.* 18 D. Lgs. n. 389/2013, con invito ad accogliere le raccomandazioni sopra formulate.

Si allegano a far parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti in copia:

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;
7. *omissis*;
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*.



ambiente energia territorio S.p.A.



EN ISO 9001 Certificato Nr. 20100920044  
EN ISO 14001 Certificato Nr. 20104920044  
ISO 45001 Certificato Nr. 20116193006

Ciampino, 29 novembre 2021

Il RPCT  
Dott. Emilio Engst  
